

COMUNE DI CASTELCUCCO

Provincia di Treviso

Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PQAMA

Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale

PI - ADOZIONE CON D.C.C. N. 4 DEL 27.01.2012 - APPROVAZIONE CON D.C.C. N. 29 DEL 03.07.2012
V1 PI – ADOZIONE CON D.C.C. N. 52 DEL 25.11.2013 - APPROVAZIONE CON D.C.C. N. 04 DEL 21.03.2014
V2 PI – ADOZIONE CON D.C.C. N. 02 DEL 09.02.2015 - APPROVAZIONE CON D.C.C. N. 23 DEL 20.05.2015
V3 PI – ADOZIONE CON D.C.C. N. 40 DEL 29.07.2015 - APPROVAZIONE CON D.C.C. N. 45 DEL 02.11.2015
V PI “non sostanziale” ai sensi dell’art. 81 c. 3 lett. c) APPROVAZIONE CON D.C.C. N. 54 DEL 28.12.2015
V4 PI – ADOZIONE CON D.C.C. N. 53 DEL 28.12.2015 - APPROVAZIONE CON D.C.C. N. 03 DEL 02.03.2016
V PI “non sostanziale” ai sensi dell’art. 81 c. 3 lett. c) APPROVAZIONE CON D.C.C. N. 22 del 21/06/2016
V PI “non sostanziale” ai sensi dell’art. 81 c. 3 lett. c) APPROVAZIONE CON D.C.C. N. 21 del 06/07/2017
V5 PI – ADOZIONE CON D.C.C. N. 40 del 25/09/2017 - APPROVAZIONE CON D.C.C. N. 02 del 21/02/2018

PROGETTAZIONE

Paolo Furlanetto, urbanista


Matteo Gobbo, pianificatore

SINDACO
Adriano Torresan

SETTORE URBANISTICA
Silvana De Martin

SEGRETARIO
Manuel Bruno

Castelcucco, febbraio 2018



COMUNE DI CASTELCUCCO
Provincia di Treviso
Regione del Veneto

PRC – PIANO REGOLATORE COMUNALE
PI - Piano degli Interventi

PQAMA - Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale

SOMMARIO del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale

CAPO PRIMO – GENERALITA' E MODALITÀ APPLICATIVE

Articolo 1	Generalità	Pagina 3
Articolo 2	Obiettivi del Prontuario	Pagina 3
Articolo 3	Limiti e validità del Prontuario	Pagina 3
Articolo 4	Incentivi per interventi ad elevata sostenibilità ambientale	Pagina 4
Articolo 5	Definizione degli incentivi	Pagina 4

CAPO SECONDO – ELEMENTI TIPOLOGICI, MORFOLOGICI E COSTRUTTIVI

Articolo 6	Materiali certificati	Pagina 6
Articolo 7	Elementi costruttivi in legno	Pagina 6
Articolo 8	Elementi di finitura	Pagina 6
Articolo 9	Orientamento degli edifici	Pagina 7
Articolo 10	Elementi tipologici e morfologici	Pagina 7
Articolo 11	Decoro e manutenzione delle aree pertinenziali delle costruzioni	Pagina 7

CAPO TERZO – ISOLAMENTO E PROTEZIONE SOLARE

Articolo 12	Isolamento termico	Pagina 9
Articolo 13	Isolamento acustico	Pagina 9
Articolo 14	Protezione dal sole	Pagina 10
Articolo 15	Tetti verdi	Pagina 10
Articolo 16	Ventilazione naturale – Tetti e pareti ventilate	Pagina 10
Articolo 17	Illuminazione naturale diretta e indiretta	Pagina 10
Articolo 18	Riscaldamento naturale - Sistemi solari passivi	Pagina 11
Articolo 19	Aree verdi pertinenziali	Pagina 11

CAPO QUARTO – RISORSE TRADIZIONALI NON RINNOVABILI

Articolo 20	Generatori ad alta efficienza	Pagina 12
Articolo 21	Impianti centralizzati	Pagina 12
Articolo 22	Impianti e dispositivi elettrici efficienti	Pagina 12
Articolo 23	Risorse Idriche	Pagina 13
Articolo 24	Risparmio idrico diretto	Pagina 13
Articolo 25	Risparmio idrico indiretto – recupero acque meteoriche	Pagina 13

CAPO QUINTO – ENERGIE RINNOVABILI

Articolo 26	Impianti solari fotovoltaici	Pagina 14
Articolo 27	Impianti solari termici	Pagina 14
Articolo 28	Impianti geotermici	Pagina 14
Articolo 29	Impianti a biomasse	Pagina 15
Articolo 30	Impianti a cogenerazione	Pagina 15
Articolo 31	Contenimento dell'inquinamento luminoso e incremento del risparmio energetico	Pagina 15

CAPO SESTO – SISTEMAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE

Articolo 32	Viabilità	Pagina 17
Articolo 33	Aree per sosta e parcheggio	Pagina 17
Articolo 34	Percorsi della mobilità sostenibile	Pagina 17
Articolo 35	Pubblica illuminazione	Pagina 17
Articolo 36	Aree verdi	Pagina 18
Articolo 37	Verde per il controllo climatico	Pagina 18

CAPO SETTIMO – AREE DI COMPENSAZIONE

Articolo 38	Boschi di pianura e fasce cuscinetto	Pagina 19
Articolo 39	Difesa del suolo	Pagina 19
Articolo 40	Fitodepurazione	Pagina 20
Articolo 41	Mitigazione delle infrastrutture	Pagina 20

APPENDICE AL PRONTUARIO

1. CRITERI PER INTERVENTI IN CENTRO STORICO E NELLE ZONE AGRICOLE SOTTOPOSTE A TUTELA PAESAGGISTICA

1.1.	Criteri generali	Pagina 21
1.2.	Sagoma	Pagina 21
1.3.	Copertura	Pagina 22
1.4.	Strutture	Pagina 23
1.5.	Materiali di finitura	Pagina 24
1.6.	Infissi	Pagina 24
1.7.	Sistemazioni esterne	Pagina 25
1.8.	Impianti tecnologici	Pagina 26
1.9.	Deroghe	Pagina 26

2. CRITERI PER INTERVENTI IN AREE PRODUTTIVE

2.1.	Criteri generali	Pagina 27
2.2.	Definizione degli incentivi	Pagina 27
2.3.	Elementi tipologici, morfologici, costruttivi	Pagina 27
2.4.	Sistemazione aree pubbliche	Pagina 28
2.5.	Aree di compensazione	Pagina 28

3. SUSSIDI OPERATIVI RELATIVI AL VERDE IN AMBITO AGRICOLO E URBANO E PER LA FORMAZIONE, IL POTENZIAMENTO E IL MANTENIMENTO DELLA RETE ECOLOGICA

ART. 1	AMBITO DI APPLICAZIONE	Pagina 29
ART. 2	DIVIETI E DEROGHE	Pagina 29
ART. 3	PRESCRIZIONI	Pagina 29
ART. 4	ECCEZIONI, ESENZIONI ED AUTORIZZAZIONI	Pagina 30
ART. 5	REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI	Pagina 30
ART. 6	SANZIONI	Pagina 30
ART. 7	VIGILANZA	Pagina 30
ART. 8	CENSIMENTO	Pagina 31

CAPO I – GENERALITA'

Articolo 1 - Generalità

1. Il presente Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale (d'ora in poi "Prontuario") ha lo scopo di disciplinare le azioni progettuali e costruttive necessarie per dare le migliori possibili caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie e di ridurne, per quanto possibile, il loro impatto su tutte le componenti del territorio, consentendo altresì il più corretto possibile inserimento ambientale.
2. Il Prontuario costituisce parte integrante del Piano degli Interventi (d'ora in poi "PI") e delle sue Norme Tecniche Operative (d'ora in poi "NTO"), ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n° 11 (d'ora in poi "LR 11").
3. Esso costituisce inoltre, integrazione del Regolamento Edilizio (d'ora in poi "RE"), per tutte le parti definite di seguito "prescrizioni".
4. Il Prontuario contiene indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni per la progettazione e l'attuazione delle trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio comunale.
5. Si applica perciò sia ai nuovi interventi, sia agli interventi sullo stato esistente.

Articolo 2 - Obiettivi del Prontuario

1. L'obiettivo primario del Prontuario di Mitigazione Ambientale ed Architettonica è quello di:
 - Rispondere prioritariamente ad esigenze di risparmio di risorse energetiche, indicando nella certificazione energetica degli edifici lo strumento privilegiato per il conseguimento di tale obiettivo (Direttiva Europea 2002/91/CE);
 - Attuare la riduzione del consumo di energia non rinnovabile, nel rispetto del trattato di Kyoto, per il contenimento delle emissioni di CO2 in atmosfera;
 - Garantire livelli di prestazione sicuramente raggiungibili, tenuto conto dell'attuale stato dell'arte in campo scientifico e nel settore edilizio;
 - Assicurare il soddisfacimento dei requisiti necessari per la incentivazione, con verifiche in sede progettuale e durante i lavori;
 - Rendere esplicito il fabbisogno termico dell'edificio e l'immediata identificazione dei costi di gestione dello stesso;
 - Permettere il conseguimento del risparmio economico e gestionale nel breve-medio periodo e determinare una rivalutazione economica dell'immobile nel lungo periodo.
2. Il fabbisogno energetico residuo di energia e il raggiungimento del benessere ambientale dovrà essere assicurato privilegiando l'utilizzo di:
 1. energie rinnovabili;
 2. energie e materiali che comportano il minor impatto per l'ambiente a livello di:
 - estrazione dei materiali base per la produzione dei componenti;
 - realizzazione dei manufatti e degli impianti;
 - gestione e manutenzione di manufatti e degli impianti realizzati;
 - smantellamento degli elementi edilizi e degli impianti realizzati;
 - riuso, riciclaggio, recupero anche di tipo energetico dei materiali e prodotti alla fine del loro periodo di vita per ricostituire i prodotti base per un nuovo manufatto o impianto;
 - quelle energie che per tipologia e quantità riducono gli effetti negativi nell'atmosfera, nelle acque e nel suolo;
 - sistemi che ottimizzano il rendimento energetico nelle trasformazioni e nelle utilizzazioni;
 - sistemi che ottimizzano e valorizzano gli aspetti positivi raggiunti nella realizzazione delle costruzioni e mitigano gli aspetti negativi;
 - tutti i sistemi e impianti che permettono di ottenere un risparmio energetico.
 3. Per fabbisogno energetico residuo si intende il fabbisogno di energia per la climatizzazione degli ambienti, per la produzione di acqua calda sanitaria, per l'illuminazione degli ambienti e per lo sviluppo dell'attività umana, risultante dopo aver operato secondo i criteri razionali di progettazione volti alla localizzazione, all'orientamento, alla realizzazione dell'involucro dell'edificio.

Articolo 3 - Limiti e validità del Prontuario

1. Le prescrizioni contenute nel presente Prontuario hanno carattere normativo cogente e assumono efficacia immediata nei confronti dei soggetti pubblici e privati che operano sul territorio; esse integrano le prescrizioni delle NTO del PI.

2. Le raccomandazioni non hanno carattere prescrittivo, ma costituiscono indirizzo importante per la progettazione, per l'istruttoria delle domande di permesso di costruire e delle dichiarazioni di inizio di attività o di altri titoli abilitativi.
3. Per le attribuzioni, la composizione e il funzionamento della Commissione Edilizia e delle Commissioni Edilizia Integrata, si applicano le norme del REC (Regolamento Edilizio Comunale).
4. Il Prontuario, parte integrante del PI, entra in vigore con l'approvazione del PI.
5. Le varianti al Prontuario seguono le stesse procedure delle varianti al PI, semplificate, come previsto dalla legge per i regolamenti comunali e dall'articolo 81 delle NTO.

Articolo 4 - Incentivi per interventi ad elevata sostenibilità ambientale

1. Sono interventi ad elevata sostenibilità ambientale gli interventi edilizi che, fatte salve le condizioni minime richieste per legge, raggiungano ulteriori o più elevati livelli prestazionali rispetto allo standard.
2. L'esecuzione di interventi edilizi ad elevata sostenibilità ambientale permette l'accesso ad un incentivo in funzione dei livelli prestazionali raggiunti. L'incentivo è costituito dalla possibilità di scomputare dal calcolo del volume urbanistico di zona previsto una quota parte della volumetria delle strutture prevista per gli edifici residenziali di nuova costruzione o sottoposti ad intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione.
3. La quota parte di volume urbanistico riservato per gli incentivi viene corrisposta entro il limite massimo complessivo del 20% dell'indice di zona iniziale, in conformità con quanto disposto dalle NTO del PI. Tali incentivi si applicano anche per i fabbricati "in corso di costruzione" ancorché oggetto di accordi ex art.6 della LR 11/2004 o di Schede puntuali riportate nel Repertorio Normativo.

Articolo 5 - Definizione degli incentivi

1. In caso di nuova costruzione, ampliamento dell'esistente e ristrutturazione totale, fatta salva la demolizione e ricostruzione a parità di sagoma e volume, degli edifici, è previsto il riconoscimento di un incentivo volumetrico se viene dimostrato un miglioramento delle prestazioni energetiche rispetto a quelle richieste dalla normativa vigente, secondo la classificazione prevista dal presente Prontuario. Tale incentivo si applica anche per i fabbricati "in corso di costruzione" ancorché oggetto di accordi ex art.6 della LR 11/2004 o di Schede puntuali riportate nel Repertorio Normativo. Nel caso in cui non fosse possibile realizzare il maggiore volume urbanistico, l'Amministrazione Comunale potrà riconoscere altre forme di incentivazione.
2. Richiamando il "Decreto dei minimi" (Decreto interministeriale 26 giugno 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015), la normativa di settore (DPR n. 59/2009, Decreto Interministeriale del 26.6.2009, DLgs. n. 192/2005, DLgs. n. 311/2006, DLgs. n. 115/2008, D.L. 28/2011) e considerato che le strutture perimetrali esterne di un edificio costituiscono elemento sostanziale per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio stesso, viene riconosciuto un incentivo volumetrico come di seguito indicato:

Classe	Prestazione Energetica	Incremento Volumetrico (o Snp)
A4	EPPRO < 0,40 EP	20% max
A3	0,40 EP < EPPRO < 0,60 EP	15% max
A2	0,60 EP < EPPRO < 0,80 EP	10% max
A1	0,80 EP < EPPRO < 1,00 EP	5% max

Dove per EP si intende l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile richiesto ai sensi del Decreto interministeriale 26 giugno 2015, mentre per EPPRO si intende l'indice di prestazione energetica di progetto dell'edificio per il quale si intende richiedere l'accesso all'incentivazione.

3. Per le nuove costruzioni dovranno comunque essere rispettate le distanze dai confini e tra pareti finestrate come previsto dalla normativa nazionale con le eventuali possibili deroghe.
4. Il raggiungimento di prestazioni energetiche tali da accedere all'incentivo volumetrico dovranno essere dichiarate e supportate in apposita documentazione tecnica esecutiva da allegare al progetto. Successivamente, a fine lavori, dovranno essere rese la certificazione energetica nonché l'asseverazione come prevista dalle norme vigenti.
5. Qualora venissero accertate irregolarità durante la realizzazione dell'opera (anche per mezzo di ispezioni o controlli in corso d'opera) rispetto a quanto progettualmente previsto, o nella certificazione energetica, ovvero nelle dichiarazioni, relativamente alle maggiori prestazioni energetiche, l'incentivo volumetrico non sarà riconosciuto; inoltre se tale volume fosse eccedente

rispetto al volume urbanistico ammesso, questo sarà considerato in contrasto con la normativa urbanistica vigente.

CAPO SECONDO – ELEMENTI TIPOLOGICI, MORFOLOGICI E COSTRUTTIVI

Articolo 6 - Materiali certificati

1. La scelta dei materiali edilizi deve essere effettuata minimizzando l'impatto che essi esercitano sull'ambiente e sulle persone, in termini di costi ambientali e sociali relativi alla loro produzione, uso e destinazione, non solo in relazione al costo di base primario, ma per il peso del loro intero ciclo di vita (acquisizione delle materie prime, trasporto, manifattura/trasformazione, smaltimento, etc.).
2. Deve essere comunque garantito il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dagli incendi, prestazioni di isolamento, qualità termica ed acustica, caratteristiche igrometriche, statiche e igieniche degli edifici.

Articolo 7 - Elementi costruttivi in legno

1. Il legno, in quanto materia prima rinnovabile, riciclabile e ambientalmente compatibile, deve essere impiegato in misura significativa all'interno dell'organismo edilizio rispetto ad altri materiali. Il legno, massiccio o lamellare, utilizzato per tali impieghi deve essere di origine europea e provenienza certificata da coltivazioni boschive a riforestazione programmata, così da garantire la salvaguardia del bilancio complessivo della biomassa vegetale e contenere i costi di trasporto.
2. Deve essere comunque garantito il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dagli incendi, prestazioni di isolamento, qualità termica ed acustica, caratteristiche igrometriche e statiche degli edifici.

Articolo 8 - Elementi di finitura

1. Nelle opere di finitura dovranno essere impiegati, all'interno dell'organismo edilizio, materiali e sostanze di origine naturale almeno in 2 delle applicazioni a scelta tra quelle proposte dai requisiti 8.3 "intonaci e malte", 8.4 "isolanti termici ed acustici", 8.5 "pitture murarie, impregnati, protettivi".
2. Deve essere comunque garantito il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dagli incendi, prestazioni di isolamento, qualità termica ed acustica, caratteristiche igrometriche e statiche degli edifici.
3. **Intonaci e malte.** Dovrà essere previsto che:
 - la maggioranza delle malte ed intonaci impiegati, anche in abbinamento a sistemi radianti di riscaldamento e/o raffrescamento, preveda l'utilizzo del grassello di calce come legante naturale, non additivato con sostanze di sintesi;
 - sia impiegato intonaco in argilla come finitura muraria per interni, preferibilmente in abbinamento a sistemi di riscaldamento/raffrescamento radiante, anche sotto forma di pannelli prefabbricati allacciati all'impianto termico.
4. **Isolanti termici ed acustici.** Dovrà essere previsto che siano impiegati come isolanti termici e acustici sostanze o materiali a base naturale, esenti da prodotti di sintesi chimica, quali:
 - fibra di cellulosa, sotto forma di fiocchi, granuli, pannelli;
 - fibra di legno, anche mineralizzata;
 - sughero o altre fibre vegetali.
5. **Pitture murarie, impregnati, protettivi e finiture naturali.** Dovrà essere previsto che siano impiegati, per tutte le applicazioni compatibili:
 - pitture ecologiche a base di componenti naturali;
 - vernici, smalti e impregnanti naturali contro il deterioramento biologico e per la protezione preventiva di strutture, pavimenti e rivestimenti in legno;
 - procedimenti di trattamento protettivo di superfici metalliche eseguiti con materiali naturali e privi di piombo, zincatura a caldo, vernici e antiruggine ecologici per ferro;
 - trattamenti naturali, protettivi, impermeabilizzanti per superfici di pietra e cotto;
 - colle, sostanze adesive e solventi derivate da materie prime naturali. Tali preparati devono essere preferibilmente privi di sostanze di sintesi chimica ed esenti da emissione di particelle o gas nocivi.

Articolo 9 – Orientamento degli edifici

1. L'orientamento geografico delle pareti dell'edificio influisce in maniera significativa sulla possibilità di sfruttare favorevolmente gli apporti energetici naturali. Il requisito è soddisfatto qualora:

- gli edifici di nuova costruzione siano, in riferimento al sistema geografico, correttamente orientati, realizzando l'asse longitudinale principale lungo la direttrice geografica Est-Ovest, entro una tolleranza di $\pm 20^\circ$;
- gli edifici di nuova costruzione siano collocati all'interno del lotto in modo tale da minimizzare le interferenze dovute alla presenza di edifici circostanti ed alle loro ombre portate. Le distanze fra edifici contigui devono garantire il minor ombreggiamento possibile delle facciate, misurato al solstizio invernale - 21 dicembre - in modo da privilegiare i rapporti edificio ambiente e consentire il miglior sfruttamento possibile degli apporti energetici naturali, specialmente nella ventilazione e illuminazione;
- negli edifici di nuova costruzione e negli interventi di ristrutturazione edilizia, la distribuzione dei vani interni venga concepita allo scopo di favorire il benessere abitativo degli occupanti e contribuire al miglioramento del microclima interno, disponendo preferibilmente gli ambienti nei quali si svolgono le attività principali a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest;
- gli spazi con minori esigenze di riscaldamento e di illuminazione, quali vani accessori, corridoi e servizi vari, vengano posizionati preferibilmente nella porzione Nord dell'edificio, fungendo da elemento di transizione tra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati;
- le aperture di maggiori dimensioni vengano ricavate e posizionate nel quadrante geografico Sud-Est, Sud-Ovest, in modo da poter godere del maggiore soleggiamento invernale; si raccomanda l'impiego di idonee strutture o accorgimenti tecnici atti a rendere le aperture vetrate schermabili in estate, quando l'apporto della radiazione solare risulta più intenso.

Articolo 10 – Elementi tipologici e morfologici

1. La forma dell'edificio influisce in maniera molto significativa sull'intensità degli scambi termici. Il passaggio di energia tra ambienti riscaldati e non, o tra interno ed esterno dell'edificio, avviene attraverso le superfici di contatto dei vani e le pareti dell'involucro: maggiore è la superficie che racchiude il volume riscaldato, più elevato sarà lo scambio energetico.

2. Per edifici compatti la superficie disperdente risulta inferiore rispetto a edifici articolati, rendendo più semplice il raggiungimento di una maggiore efficienza termica, senza interventi specifici sulle strutture isolanti. Il requisito viene raggiunto qualora negli edifici di nuova costruzione sia adottata un'impostazione plani volumetrica che preveda:

- un basso indice di compattezza, calcolato come rapporto tra superficie disperdente e volume interno riscaldato;
- una maggiore altezza del fronte Nord rispetto al fronte Sud, al fine di ottenere un orientamento e/o un'inclinazione della copertura favorevole allo sfruttamento degli apporti energetici solari;
- la realizzazione di portici rivolta sul fronte Sud, di altezza e profondità idonea a schermare la parete retrostante dalla radiazione solare diretta.

3. Negli edifici di nuova costruzione e negli interventi di ristrutturazione edilizia sia minimizzata la superficie di contatto tra vani riscaldati e vani non riscaldati.

4. Le balconate ed i terrazzi siano concepiti come elementi esterni, strutturalmente svincolati dall'involucro riscaldato, impiegando preferibilmente struttura leggera con ancoraggi, evitando ponti termici disperdenti.

5. Le logge coperte e le verande svolgano funzione di elementi di accumulo dell'energia termica solare, al fine di ottenere un apporto energetico favorevole al bilancio termico complessivo.

Articolo 11 – Decoro e manutenzione delle aree pertinenziali delle costruzioni

1. Gli spazi pubblici e privati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano, essere convenientemente sistemati, con particolare cura nella progettazione e realizzazione degli interventi e, ove possibile, piantumati, con le modalità di cui al presente Prontuario.

2. Il Comune ha la facoltà di prescrivere operazioni di manutenzione degli spazi e di conservazione del verde, nonché la rimozione di quanto possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

3. L'installazione di insegne e di segnaletica pubblicitaria e commerciale è ammessa unicamente negli spazi previsti dal Comune, nel rispetto delle caratteristiche urbane e ambientali, nella forma, dimensioni e materiali conformi alle norme impartite dal Comune.

4. il Comune ha la facoltà di prescrivere la sistemazione delle aree private prospicienti gli spazi pubblici, ai fini della rimozione del degrado e del ripristino delle condizioni di sicurezza e del decoro, indicando le modalità di esecuzione degli interventi, fissando i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi di legge e a spese dell'interessato.

5. Per le recinzioni degli spazi privati valgono le seguenti prescrizioni:

a) entro i limiti delle ZTO "A" e "A1", le recinzioni delle aree private, qualora ammesse, devono essere realizzate secondo le forme e con l'impiego di materiali previsti dalle specifiche norme di zona e con le modalità di cui al successivo punto 1. dell'Appendice al presente Prontuario;

b) entro i limiti delle ZTO "B", "C", le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, muri, cancellate, grigliati e simili e non superare l'altezza totale di ml 1,50 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna; la parte cieca di muratura non deve superare l'altezza massima di ml 0,50 misurata come sopra. Sono ammesse recinzioni in muratura di altezza fino a ml 1,50 per particolari ambiti ed aree, ovvero di altezza tale da rispettare la continuità delle recinzioni contermini;

c) entro i limiti delle ZTO "D" l'altezza totale delle recinzioni, anche cieche, può avere altezza fino a ml 3,00. In tali zone, ai fini della mitigazione dell'impatto acustico, le recinzioni possono essere integrate da barriere fonoassorbenti e da siepi e filari alberati di specie arboree e/o arbustive locali, secondo gli elenchi di seguito riportati;

d) entro i limiti delle ZTO "E", "Er", "Ep" e "Es", negli spazi di valenza paesaggistica e nelle aree ambientalmente sensibili, le recinzioni sono limitate alla sola area di pertinenza dell'abitazione, saranno in semplice rete metallica con sostegni in legno o ferro e devono essere preferibilmente accompagnate da siepe e/o da piantumazioni di specie arboree e/o arbustive locali, secondo gli elenchi di seguito riportati. Le caratteristiche costruttive devono essere tali da non interrompere la percezione paesaggistica e morfologica del territorio, nonché il naturale spostamento della fauna selvatica; devono inoltre essere garantite le operazioni di controllo e vigilanza, nonché gli interventi di prevenzione e soccorso antincendio. Analogamente, in tutte le zto E, anche le opere accessorie e di servizi e sottoservizi, sono ammesse esclusivamente nella stretta area pertinenziale.

e) entro i limiti delle zone sottoposte a PUA e/o a PU il Comune può prescrivere e imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie;

f) In ogni caso, nella progettazione e nella esecuzione delle recinzioni vanno applicate le norme dell'articolo 26 del DPR 16 dicembre 1992, n° 495 "Regolamento di esecuzione del Codice della Strada". Sono assolutamente vietate tipologie estranee all'ambiente; eventuali muri di contenimento dovranno essere rivestiti in pietra locale o dovranno essere proposte soluzioni alternative da valutare da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

6. Per la realizzazione di eventuali costruzioni accessorie, per la sistemazione del giardino e/o dell'orto tradizionale, valgono le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio.

7. Le aree destinate a parcheggio privato debbono essere mantenute in perfetto stato di conservazione, sia per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per quanto riguarda la segnaletica orizzontale e verticale.

8. Il Comune può imporre la sistemazione e il ripristino dell'area per il decoro degli spazi e l'incolumità dei cittadini.

CAPO III – ISOLAMENTO E PROTEZIONE SOLARE

Articolo 12 - Isolamento termico

1. Le prestazioni energetiche dell'involucro contribuiscono in modo preminente all'efficienza energetica complessiva dell'edificio, e costituiscono settore d'intervento privilegiato nella riduzione dei consumi per riscaldamento/raffrescamento. Nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali di cui al D.Lgs 192/2005 e s.m.i., l'isolamento termico dell'involucro è ricercato minimizzando gli scambi termici non controllati con l'esterno, che causano dispersione di calore nella stagione invernale e surriscaldamento in quella estiva:

- impiegando le più idonee tecniche costruttive atte a realizzare un sistema termoisolante e traspirante;
 - utilizzando materiali o singole strutture dotati dei migliori requisiti di trasmittanza;
 - evitando la formazione di ponti termici tra ambienti riscaldati e non, in corrispondenza di elementi strutturali dell'edificio, in corrispondenza dei serramenti esterni.
 - controllando gli scambi termici mediante impianti di ricambio dell'aria con sistemi di recupero del calore.
2. Il requisito è soddisfatto qualora:
- l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EP), come da vigenti disposizioni di legge in materia;
 - la trasmittanza termica delle strutture (U) sia come da vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 13 - Isolamento acustico

1. Le prestazioni acustiche degli edifici definiscono il livello di benessere abitativo degli occupanti rispetto al disturbo provocato dal rumore, (legge quadro 447/1995). La qualità acustica degli ambienti abitativi descrive le soglie di abitabilità dell'edificio e i livelli di benessere degli occupanti, secondo le disposizioni di legge (D.P.C.M. 5.12.1997, L. 88/2009) e smi e che deve essere ricercato ai fini di minimizzare e controllare la formazione e la trasmissione di rumori tra ambienti contigui, tra strutture e ambiente o tra esterno ed interno degli edifici:

- impiegando le più idonee tecniche costruttive atte a realizzare sistemi generalmente fonoisolanti, con soglie caratteristiche per ogni classe di edifici individuata per destinazione d'uso;
 - utilizzando materiali o singole strutture dotati dei migliori requisiti di fonoassorbimento;
 - evitando la formazione di ponti acustici tra gli ambienti e tra esterno e ambiente, in corrispondenza di elementi strutturali dell'edificio, serramenti esterni ed impianti tecnologici.
2. I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie:
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
 - categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
 - categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
 - categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
3. Per il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle loro componenti si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Tabella B allegata al D.P.C.M. 05/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Si richiamano, inoltre, le disposizioni contenute nel PCCA vigente e del relativo Regolamento Acustico comunale.

Articolo 14 - Protezione dal sole

1. Le superfici trasparenti delle pareti perimetrali costituiscono punto critico per il raggiungimento bilanciato di elevati livelli di isolamento termico, controllo efficiente dell'illuminazione naturale e sfruttamento degli apporti energetici naturali.

2. Al fine di mantenere condizioni adeguate di benessere termico anche nel periodo estivo, il requisito è soddisfatto qualora l'organismo edilizio sia dotato di almeno uno dei seguenti sistemi di protezione:

- elementi fissi di schermatura e/o oggetti sporgenti, posizionati coerentemente con l'orientamento della facciata di riferimento, privilegiando la collocazione orizzontale sui fronti rivolti verso Sud e collocazione verticale per quelli esposti ad Est o ad Ovest;
- vetri fotosensibili, in grado di assicurare una corretta attenuazione della luce entrante nei momenti di maggior esposizione diurna;
- dispositivi mobili che consentano la schermatura e l'oscuramento graduale delle superfici trasparenti.

Articolo 15 - Tetti verdi

1. Le coperture degli edifici costituiscono punto critico per il raggiungimento di elevati livelli di isolamento termico a causa della naturale tendenza dell'aria calda a disperdersi verso l'alto. La sistemazione a verde delle coperture orizzontali e consiglia per la sua capacità di ridurre le escursioni termiche estive dovute all'insolazione sulla superficie.

2. Il requisito è soddisfatto mediante la realizzazione e sistemazione delle superfici del tetto a verde, impiegando tecniche costruttive adeguate a produrre effetti paesaggistici ed ambientali positivi, quali la trattenuta di polveri sottili dell'aria, la trattenuta dell'umidità, il recupero delle acque piovane.

3. Negli edifici di idonee dimensioni deve essere valutata la possibilità di rendere tali superfici accessibili al pubblico, ad integrazione del sistema degli spazi verdi urbani. Deve esserne comunque garantito l'accesso per la manutenzione.

Articolo 16 - Ventilazione naturale – Tetti e pareti ventilate

1. Il ricambio dell'aria negli ambienti interni degli edifici è essenziale per il conseguimento del benessere abitativo degli occupanti, inoltre il contatto tra masse d'aria fresca e le pareti dell'edificio contribuisce al controllo della temperatura dell'involucro.

2. Il requisito di miglioramento delle caratteristiche termiche e del benessere abitativo è soddisfatto attraverso soluzioni costruttive che favoriscano processi di aerazione naturale degli ambienti e possano limitare i consumi energetici per la climatizzazione estiva, quali:

- pareti ventilate per le strutture perimetrali;
- tetti ventilati per le coperture;
- impianti di ricambio dell'aria con sistemi di recupero dell'energia termica o frigorifera.

3. Sono inoltre raccomandate una distribuzione degli spazi interni favorevole alla ventilazione naturale dell'edificio, soluzioni architettoniche di pregio, per forme e materiali innovativi nella progettazione dello strato di rivestimento esterno delle pareti ventilate.

Articolo 17 - Illuminazione naturale diretta e indiretta

1. Un'attenta progettazione dell'illuminazione degli ambienti interni, specie in edifici di ampie dimensioni, favorisce l'impiego della luce naturale, ovvero del daylighting, e contribuisce al conseguimento di un maggior benessere abitativo degli occupanti e ad una riduzione dei consumi di energia elettrica.

2. Il requisito di miglioramento del daylighting è soddisfatto mediante:

- adeguato assetto distributivo interno con opportuna collocazione dei locali principali;
- orientamento delle superfici vetrate a servizio dei locali principali entro un settore di $\pm 45^\circ$ dal Sud geografico, - possibilità di controllo della luce incidente sulle superfici vetrate, mediante dispositivi frangisole che consentano la schermatura e l'oscuramento graduale;
- impiego di vetri fotosensibili per il controllo dell'entità dei flussi luminosi;
- sistemi lucernario con vetri a selettività angolare o sistemi ad elementi prismatici trasparenti (c.d. HOE "Holographic Optical Element") in grado di riflettere la luce diretta verso l'esterno e di indirizzare verso i locali interni quella diffusa;

- diffusione della luce negli ambienti non raggiungibili dall'illuminazione solare diretta attraverso tubi di luce, condotti di luce, fibre ottiche.

Articolo 18 - Riscaldamento naturale - Sistemi solari passivi

1. Per sistemi solari passivi si intendono configurazioni architettoniche in grado di captare l'energia radiante solare, immagazzinarla e poi distribuirla all'interno dell'edificio senza il ricorso a sistemi meccanici, ma tramite convezione, conduzione o irraggiamento.
2. Il requisito viene ad essere soddisfatto qualora si realizzino sistemi solari passivi a guadagno:
 - diretto (ampia superficie finestrata rivolta a Sud-Est, Sud-Ovest in diretta comunicazione con l'ambiente abitato);
 - indiretto (tipo muro di Trombe - vetrata che viene sistemata dai 10 ai 20 cm. dalla parete che ha la funzione di accumulare il calore; la parete, generalmente dipinta di colore scuro per favorire l'azione solare, e dotata di aperture, in alto e in basso, per permettere il passaggio dell'aria: l'aria calda, che tende sempre a salire, entra in casa passando dai fori superiori, richiamando nell'intercapedine l'aria fredda dell'interno - e muro d'acqua, ovvero masse termiche poste immediatamente dietro la superficie trasparente rivolta a Sud);
 - isolato (volume chiuso tra una parete trasparente verso l'esterno e da una massa di accumulo verso gli ambienti interni).

Articolo 19 - Aree verdi pertinenziali

1. Il requisito viene raggiunto attraverso un'attenta sistemazione delle aree pertinenziali dei fabbricati, prevedendo:
 - la dotazione delle aree verdi con nuclei di vegetazione autoctona arboreo-arbustiva adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio urbano;
 - la mitigazione visiva dell'insediamento;
 - la ricomposizione di siepi campestri e filari arborei o arbustivi;
 - la progettazione del verde, nelle aree attigue agli edifici, realizzata con lo scopo di controllare efficacemente gli agenti climatici e contribuire al benessere abitativo e al comfort termometrico, mettendo a dimora piantumazioni in grado di:
 - a. schermare l'edificio dai venti dominanti invernali;
 - b. proteggere l'edificio dalla radiazione solare estiva.
2. Devono essere impiegate, prioritariamente, specie caducifoglie a protezione del fronte sud dell'organismo edilizio.

CAPO IV – RISORSE TRADIZIONALI NON RINNOVABILI

Articolo 20 - Generatori ad alta efficienza

1. Il rendimento del generatore di calore (complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione) determina la quantità di combustibile necessaria ad ottenere il calore desiderato.
2. Il requisito è soddisfatto qualora, in caso di nuova costruzione o sostituzione del generatore di calore, il rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico (η_g) sia almeno del 10% superiore al valore limite di legge, così come individuato al punto 5 dell'allegato "C" del D.Lgs 192/2005. A tal fine raccomanda l'installazione:
 - a servizio di impianti tradizionali, di caldaia a gas a condensazione, preferibilmente equipaggiata con sistemi elettronici di "modulazione lineare continua";
 - a servizio per impianti a bassa temperatura, di pompa di calore ad alta efficienza alimentata ad energia elettrica o gas.

Articolo 21 - Impianti centralizzati

1. Il requisito è soddisfatto qualora negli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia o rifacimento di impianti termici in edifici costituiti da più di 4 unità immobiliari:
 - sia installato un singolo generatore di calore centralizzato, a servizio dell'intero edificio o complesso immobiliare, che assicuri a parità di potenza un minor consumo di risorse energetiche;
 - gli impianti siano equipaggiati con contatori atti a fornire una contabilizzazione dei consumi individuale e nelle singole unità abitative siano installati dispositivi di regolazione autonoma e locale della temperatura;
 - possibilità di installazione di altri tipi di impianti innovativi che possano aumentare i rendimenti e contenere i consumi.
2. Qualora sia presente, ovvero sia prevista all'interno di progetti o strumenti urbanistici attuativi approvati, una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento ad una distanza inferiore ai 1.000 m, è obbligatoria la predisposizione delle opere riguardanti l'involucro dell'edificio e gli impianti necessari all'allaccio al sistema di teleriscaldamento.

Articolo 22 - Impianti e dispositivi elettrici efficienti

1. Tutti gli impianti elettrici vanno realizzati e collaudati, secondo le disposizioni CEI.
2. Va favorito l'uso dei dispositivi e degli apparecchi elettrici ad alta efficienza e a basso consumo di energia.
3. L'illuminazione degli spazi interni e delle pertinenze esterne dell'edificio deve assicurare un adeguato livello di benessere visivo e, compatibilmente con le funzioni e le attività ivi previste, tendere all'efficienza e al risparmio energetico. Il requisito è soddisfatto qualora:
 - l'impianto di illuminazione artificiale sia calibrato nella scelta del tipo di sorgente luminosa e nella collocazione e tipologia dei corpi o apparecchi illuminati;
 - in edifici pubblici, industriali o ad uso terziario, nonché per le parti comuni, vani scala interni e pertinenze scoperte degli edifici residenziali, siano adottati dispositivi di controllo quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale ovvero interruttori crepuscolari.
4. E' inoltre, raccomandata l'installazione di disgiuntori elettromagnetici atti ad eliminare il campo elettrico prodotto dalla tensione nel circuito quando la corrente elettrica non viene utilizzata. Nella scelta dei dispositivi elettrici sono da preferire le lampade fluorescenti, sistemi illuminanti integrati, lampade LED, specialmente ove vi sia necessità di un uso prolungato e senza accensioni troppo frequenti, sia in ambienti interni che esterni. Per gli ambienti interni si raccomanda di evitare l'impiego per l'illuminazione di lampade alogene ad elevata potenza, limitandone l'uso alla sola illuminazione di oggetti particolari che richiedono alta resa cromatica.

Articolo 23 - Risorse Idriche

1. La riduzione del consumo d'acqua per usi domestici e sanitari è perseguita in un'ottica complementare di tutela ed uso efficiente delle risorse idropotabili, nonché risparmio economico per gli utenti.
2. Il rapporto tra l'edificio e "acque" non si esaurisce nella possibilità di recupero delle stesse per usi compatibili, ma comprende anche problematiche legate alla sicurezza del territorio e alla difesa del suolo. La trasformazione delle superficie da permeabili a impermeabili comporta un aumento della quantità di precipitazione non assorbita direttamente dal terreno, ma che viene convogliata verso le reti di scarico o è soggetta a ruscellamento superficiale.

Articolo 24 - Risparmio idrico diretto

1. Il requisito viene raggiunto qualora negli impianti di nuova realizzazione e negli interventi di manutenzione dell'esistente sia prevista:
 - l'applicazione all'impianto idrico-sanitario di appositi dispositivi di controllo, atti a favorire il risparmio idrico, diversificati per complessità e funzione, quali: rubinetterie a chiusura automatica temporizzata, diffusori frangi-getto ed erogatori per le docce di tipo fit-air, che introducono aria nel getto applicati ai singoli elementi erogatori;
 - l'installazione di cassette di scarico dei w.c. dotate di comando di erogazione differenziata o modulazione del volume d'acqua;
 - l'adozione, in edifici pubblici o privati non residenziali, di miscelatori automatici a tecnologia termostatica che mantengono costante la temperatura dell'acqua nel circuito di distribuzione.

Articolo 25 - Risparmio idrico indiretto – recupero acque meteoriche

1. Le acque meteoriche, sottoposte ad opportuni trattamenti, possono essere utilizzate per l'alimentazione di elettrodomestici o essere impiegate per impianti di irrigazione e lavaggio delle strutture esterne.
2. Il requisito viene raggiunto qualora negli impianti di nuova realizzazione siano previsti sistemi di recupero e riuso delle acque meteoriche composti da sistemi di raccolta delle acque dalle coperture o dalle superfici impermeabili e specifica rete autonoma di adduzione e distribuzione delle acque non potabili, collegata alle vasche d'accumulo, idoneamente dimensionata, separata dalla rete idrica principale e segnalata secondo normativa vigente per evitarne usi impropri.

CAPO V – ENERGIE RINNOVABILI – CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

In attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, il D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Articolo 26 - Impianti solari fotovoltaici

1. L'energia radiante solare oltre a contribuire positivamente al bilancio termico dell'edificio, nel caso lo investa direttamente, può essere sfruttata per la produzione di energia elettrica. Il requisito viene raggiunto qualora:

- siano installati impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica tali da garantire una produzione energetica almeno del 50% superiore al valore limite di legge, così come individuato al comma 288 della legge Finanziaria 2008 e smi;
- nei nuovi edifici sia assicurata già in fase di progetto una corretta integrazione architettonica delle strutture solari fotovoltaiche con l'organismo edilizio e/o con le aree scoperte di pertinenza, considerando come i moduli fotovoltaici richiedano disponibilità di spazio superiore a quelli per il solare termico, precisa inclinazione e orientamento geografico, assenza di ombreggiamento; è raccomandata una progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici quali "elementi integrati", ai quali assegnare oltre ai compiti energetici funzioni architettoniche, quali: coperture, serramenti, parapetti, balaustre, pensiline, pergole, etc.;
- negli interventi su edifici esistenti (c.d. interventi "retrofit") sia ricercata la miglior compatibilità ed integrazione architettonica con le preesistenze.

2. Va favorita l'installazione di impianti fotovoltaici di tipo integrato su edifici produttivi, industriali, commerciali e agricoli e vietata nel caso di edifici sottoposti a tutela e/o ricadenti entro ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico e monumentale.

3. L'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica per conversione fotovoltaica, non integrati, è disciplinata dalle NTO del PI.

Articolo 27 - Impianti solari termici

1. Il requisito viene raggiunto qualora:

- siano installati collettori solari con capacità superiore al valore limite di legge, così come individuato all'allegato I del D.Lgs 192/2005, ovvero in grado di coprire almeno il 75% del fabbisogno di acqua calda sanitaria dell'organismo edilizio nel periodo di non funzionamento dell'impianto termico a scopo di riscaldamento degli ambienti interni;
- all'impianto solare termico deve essere abbinato almeno un accumulatore di calore in grado di immagazzinare l'acqua calda prodotta e non immediatamente richiesta dall'utenza;
- nei nuovi edifici sia ricercata una corretta integrazione architettonica delle strutture per il solare termico con l'organismo edilizio e/o con le aree scoperte di pertinenza, in particolare il serbatoio di accumulo dell'acqua deve essere interno all'edificio, non visibile dall'esterno o debitamente schermato;
- negli interventi su edifici esistenti (c.d. interventi "retrofit"), sia ricercata la miglior compatibilità ed integrazione architettonica con le preesistenze.

Articolo 28 - Impianti geotermici

1. Il dislivello di temperatura tra l'interno dell'edificio e l'ambiente esterno, normalmente sfruttato dalle pompe di calore degli impianti di condizionamento (scambio edificio-aria esterna) può essere impiegato per il riscaldamento e il raffrescamento "geocooling" anche attraverso macchine che sfruttino il gradiente termico tra l'edificio e il suolo.

2. Il requisito viene raggiunto qualora negli edifici di nuova realizzazione siano installati impianti geotermici con capacità superiore al valore limite di legge, così come individuato all'allegato I del D.Lgs 192/2005, ovvero in grado di coprire almeno il 75% del fabbisogno di acqua calda sanitaria dell'organismo edilizio nel periodo di non funzionamento dell'impianto termico a scopo di riscaldamento degli ambienti interni

Articolo 29 - Impianti a biomasse

1. Il requisito viene raggiunto qualora negli edifici di nuova realizzazione il generatore di calore a servizio dell'impianto termico dell'edificio sia progettato per l'alimentazione a biomassa di origine vegetale (cippato - termine che deriva dall'inglese "chip" che significa "scaglia", materiale ottenuto sminuzzando il legno in scaglia di dimensioni di pochi centimetri - pellet - segatura ottenuta dalla lavorazione del legno, essiccata e pressata in modo da ottenere piccoli cilindri - trucioli o pezzi di legna da potature, etc.), con capacità superiore al valore limite di legge, così come individuato all'allegato I del D.Lgs 192/2005, ovvero in grado di coprire almeno il 75% del fabbisogno di acqua calda sanitaria dell'organismo edilizio nel periodo di non funzionamento dell'impianto termico a scopo di riscaldamento degli ambienti interni.
2. Ai fini dell'installazione di impianti a biomasse vegetali è raccomandato predisporre un vano tecnico o un serbatoio apposito da destinare allo stoccaggio del combustibile, nonché di un sistema di alimentazione e movimentazione automatica del combustibile stesso.

Articolo 30 - Impianti a cogenerazione

1. Negli impianti di cogenerazione energia elettrica-calore vengono prodotti contemporaneamente sia energia elettrica che calore secondo il principio dell'abbinamento forza-calore. Un motore a gas naturale alimenta un generatore che produce energia elettrica che viene immessa nella rete di distribuzione di energia elettrica. Il calore residuo del motore (acqua refrigerante, olio lubrificante) e dei gas di scarico viene condotto attraverso degli scambiatori alla rete di teleriscaldamento.
2. Gli impianti di cogenerazione possono trovare applicazione, anche in abbinamento agli impianti tradizionali o ad altri impianti innovativi, ai fini del contenimento dei consumi, dell'aumento del rendimento energetico e della riduzione degli inquinanti.

Articolo 31 - Contenimento dell'inquinamento luminoso e incremento del risparmio energetico.

1. Ai fini del contenimento dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico valgono le disposizioni di cui alla LR 7 agosto 2009, n° 17.
2. Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
3. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1.000 lumen a 90° ed oltre.
4. E' fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
5. Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
6. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
7. E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
8. I nuovi impianti di illuminazione pubblica devono essere ad alta efficienza e preceduti dalla approvazione del "Progetto illuminotecnico", che dovranno:
 - a) calcolare le luminanze in funzione del tipo e del colore della superficie;
 - b) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali d'interesse dei punti luce;
 - c) mantenere su tutte le superfici illuminate valori di luminanza media omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di una candela al metro quadrato, salvo che altre norme non prevedano limiti più restrittivi.
9. Vanno utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali, ovvero sistemi a LED. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione

dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione e a LED (ad emissione pressoché monocromatica).

10. E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

CAPO VI - SISTEMAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE

Articolo 32 - Viabilità

1. Il progetto d'intervento edilizio o urbanistico deve assicurare l'adeguata dotazione di opere viarie in relazione alle necessità del contesto in cui l'intervento si colloca. Il requisito è soddisfatto qualora:

- la nuova viabilità sia correttamente gerarchizzata rispetto alla viabilità esistente, evitando usi impropri da parte del traffico di attraversamento;
- la viabilità di accesso sia dotata degli opportuni raccordi e svincoli stradali, separata dall'insediamento mediante opportune barriere antirumore (realizzate preferibilmente mediante rilevati con coperture vegetali, fasce filtro piantumate, muri vegetati), realizzata impiegando materiali idonei ad eliminare l'inquinamento acustico (asfalto e pavimentazioni fonoassorbenti) o l'inquinamento chimico (pavimentazioni fotocatalitiche) veicolare;
- le strade residenziali e di distribuzione interna siano progettate secondo criteri di "traffic calming", con particolare attenzione alla moderazione della velocità e salvaguardia dell'incolumità di pedoni e ciclisti.

Articolo 33 - Aree per sosta e parcheggio

1. Il progetto d'intervento edilizio o urbanistico deve assicurare l'adeguata dotazione di aree per la sosta e il parcheggio in relazione alle necessità del contesto in cui l'intervento si colloca. Il requisito viene soddisfatto qualora:

- le aree a parcheggio siano realizzate riducendo le pavimentazioni esterne alle necessità di transito di pedoni e veicoli, migliorando la permeabilità delle stesse tramite l'impiego di biofiltri puntuali alberati, aiuole concave, etc.;
- sia realizzata un'adeguata dotazione di presenze arboree ed arbustive, atte ad ombreggiare i veicoli in sosta e schermare visivamente le aree a parcheggio dal contesto circostante;
- siano previsti spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (ecopiazze) e per i veicoli attrezzati per l'asporto.

Articolo 34 - Percorsi della mobilità sostenibile

1. Il requisito viene soddisfatto realizzando una rete di percorsi della mobilità sostenibile (percorsi pedonali, ciclabili, ciclo-pedonali, ambientali), ovvero collegando ed integrando i percorsi già esistenti nell'intorno dell'area d'intervento.

2. Tali percorsi dovranno offrire condizioni ottimali di mobilità alle persone in termini di sicurezza, autonomia, assenza di barriere architettoniche ed integrarsi con il sistema delle aree verdi, degli spazi pubblici e dei servizi presenti nell'area. I percorsi ciclabili dovranno essere corredati di spazi ed attrezzature idonee allo stallo e alla sosta dei veicoli.

Articolo 35 - Pubblica illuminazione

1. Al fine di soddisfare il requisito sia gli impianti da cedere come opera di pubblica illuminazione che quelli privati dovranno:

- essere realizzati ai sensi della L.R. 22/1997, in modo da prevenire l'inquinamento luminoso, definito come ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste;
- essere adeguatamente calibrati nella scelta del tipo di sorgente luminosa e nella collocazione e tipologia dei corpi o apparecchi illuminati; gli apparecchi illuminanti devono assolvere la funzione di distribuire, diffondere e indirizzare il flusso emesso dalla sorgente luminosa verso la direzione utile, assicurando il miglior rendimento luminoso possibile;
- essere dotati di regolatore di flusso luminoso o in grado di effettuare in automatico un'accensione/spengimento alternato dei punti luminosi in relazione all'orario o necessità di utilizzo;
- ricercare i migliori standard di rendimento, affidabilità ed economia di esercizio, anche attraverso l'impiego di sorgenti di luce realizzate da diodi luminosi (LED) e/o alimentazione a pannelli fotovoltaici.

Articolo 36 - Aree verdi

1. Al fine di soddisfare il requisito le aree computate come standard urbanistici o standard privati di uso collettivo dovranno essere:
 - accessibili, fruibili, caratterizzate da economicità di gestione, evitando di attrezzare aree che non presentino queste qualità prestazionali;
 - attrezzate con arredo e strutture adatte sia per scopi ricreativi che ludici, sia alla necessità di migliorare la qualità degli spazi urbani;
 - equipaggiate con nuclei di vegetazione autoctona arboreo-arbustiva adatti alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio urbano;
 - raccordati con il sistema della rete ecologica locale e contribuire positivamente alla sua realizzazione.
2. Nelle aree a standard potranno essere integrati spazi dedicati ad impianti eco tecnologici per il trattamento delle acque reflue (bacini di fitodepurazione) o opere di mitigazione idraulica, quali bacini di raccolta per la laminazione delle acque piovane.
3. Vanno altresì promosse le iniziative per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e assicurati gli adempimenti previsti dalla L. 14 gennaio 2013, n. 10.

Articolo 37 - Verde per il controllo climatico

1. La progettazione del verde nelle aree attigue agli edifici deve essere realizzata allo scopo di controllare efficacemente gli agenti climatici e contribuire al benessere abitativo e al comfort termogrometrico. Al fine di soddisfare il requisito devono essere messe a dimora piantumazioni in grado di:
 - schermare l'edificio dai venti dominanti invernali;
 - proteggere l'edificio dalla radiazione solare estiva.
2. Devono essere impiegate prioritariamente specie caducifolia a protezione del fronte sud dell'organismo edilizio.

CAPO VII – AREE DI COMPENSAZIONE

Articolo 38 - Rete Ecologica, Verde in area agricola e urbana, fasce cuscinetto

1. Il requisito è soddisfatto qualora siano realizzati interventi di rimboschimento che per estensione, ampiezza, onerosità e conseguente rilevanza dell'interesse pubblico espresso, consentano un apprezzabile miglioramento ecologico e paesaggistico, contribuendo positivamente all'assorbimento di anidride carbonica, all'emissione di ossigeno e al mantenimento della biodiversità.
2. Tali interventi devono essere attuati, in via prioritaria, nelle aree indicate dal PI come Rete Ecologica e, in via subordinata, nelle fasce di rispetto stradale o fluviale, in adiacenza al verde pubblico al limite della zona agricola verso l'insediamento residenziale o produttivo.
3. I boschi di pianura dovranno per estensione e densità arborea essere in grado di:
 - compensare le nuove emissioni di anidride carbonica causate dall'insediamento di nuovi abitanti, riscaldamento degli edifici, aumento dei veicoli circolanti;
 - effettuare una ricomposizione paesaggistica di siepi campestri e macchie arboree persistenti all'urbanizzazione;
 - separare vivamente l'insediamento residenziale o produttivo della zona agricola.
4. Al fine di ottenere un bilancio locale positivo di assorbimento dell'anidride carbonica, i nuovi boschi di pianura dovranno essere realizzati secondo i sussidi operativi, di seguito allegati e tenendo conto delle seguenti modalità:
 - nella misura minima di 1 mq per ogni mq di Snp aggiuntiva rispetto al carico insediativo già previsto da previgente PRG, da attuare preferibilmente entro la Rete ecologica, o su aree contigue e non frammentate da cedere al Comune;
 - con densità arborea minima di 1 albero ogni 50 mq di Snp, impiegando specie arboree locali o naturalizzate in grado di raggiungere alla maturità una dimensione del fusto di almeno 30 cm di diametro;
 - mettendo a dimora esemplari vegetali di diverse età, al fine di migliorare la stabilità ecologica del bosco.

Articolo 39 - Difesa del suolo

1. Il requisito è soddisfatto qualora siano realizzati interventi di difesa del suolo che per ampiezza, onerosità e conseguente rilevanza dell'interesse pubblico espresso, consentano una sensibile riduzione delle criticità e del rischio idraulico, conseguente innalzamento delle condizioni di sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture.
2. Al fine di non gravare eccessivamente sulla rete di smaltimento delle acque devono essere previsti volumi di stoccaggio temporaneo dei deflussi che compensino, mediante un'azione laminante, l'accelerazione dei deflussi e la riduzione dell'infiltrazione causata dalle superfici permeabili. I volumi di stoccaggio potranno consistere in:
 - aree umide naturali o artificiali;
 - sistemi di detenzione asciutta concentrata con controllo del flusso;
 - sistemi di detenzione asciutta distribuita con controllo del flusso;
 - opere di mitigazione per infiltrazione;
 - pratiche specifiche di filtrazione/infiltrazione/depurazione;
 - pratiche specifiche relative a sistemi stradali;
 - pratiche specifiche per ridurre la superficie impermeabile.
3. Le aree umide naturali o artificiali constano di volumi di detenzione o di ritenzione sparsi o concentrati, con fondali a diverse profondità. Sono interventi che provvedono, generalmente, oltre alla mitigazione idraulica ad una funzione di miglioramento qualitativo dell'acqua di precipitazione.
4. Le opere di detenzione asciutta concentrata con controllo del flusso possono essere distinte in:
 - opere fuori terra, nelle quali l'invaso si asciuga completamente tra due eventi significativi di pioggia ed è dotato di un apposito manufatto idraulico che permette la regolamentazione dell'effetto di laminazione;
 - opere entro terra nelle quali l'invaso può essere fornito da vasche, condotte circolari, □□tunnel, etc., con rilascio progressivo nelle giornate successive all'evento piovoso, oppure recupero delle acque per diverse finalità.

5. Le opere di detenzione asciutta distribuita sono finalizzate alla gestione idraulica ed ambientale dell'acqua di piena, sfruttano l'azione di laminazione di volumi distribuiti in modo più o meno omogeneo su una vasta area o su una intera zona.
6. La mitigazione per infiltrazione consiste in sistemi, prevalentemente trincee, bacini o pavimentazioni, progettati per catturare ed immagazzinare temporaneamente il volume caratteristico dell'acqua permettendo nel contempo l'infiltrazione nel sottosuolo.
7. Pratiche specifiche di filtrazione/infiltrazione/depurazione sono opere quali mezzi fossati secchi o umidi, o filtri in sabbia, dimensionate in genere sulla base del volume minimo necessario per la gestione delle acque di piena, affinché possano intercettarlo e immagazzinarlo temporaneamente, avviandolo successivamente attraverso un letto di filtrazione.
8. Le pratiche specifiche relative a sistemi stradali sono tese alla riduzione dell'area di tipo impermeabile in corrispondenza di zone funzionali alla viabilità e alla sosta tramite l'impiego di biofiltri puntuali alberati, cul-de-sac e parcheggi inerbiti, aiuole concave, etc.
9. La riduzione dell'area totale impermeabile e ricercata attraverso:
 - conservazione delle superfici naturali;
 - scollegamento del deflusso dei pluviali e della aree impermeabili;
 - impiego di serbatoi e cisterne per acqua piovana;
 - realizzazione di tetti inerbiti o vegetati.
10. I metodi tradizionali di ricalibrazione e sistemazione di corsi d'acqua quali mitigazione idraulica deduttiva o stream restoration permettono il ritorno del sistema di drenaggio alla situazione antecedente il processo di urbanizzazione ristabilendo le funzioni acquatiche, fisiche, chimiche e biologiche della rete.
11. Qualora possibile è raccomandato il ricorso a tecniche mutuata dall'ingegneria naturalistica, al fine di poter integrare le opere di mitigazione idraulica con il sistema degli spazi verdi.

Articolo 40 - Fitodepurazione

1. Il requisito viene raggiunto qualora siano realizzati, attraverso tecniche mutuata dall'ingegneria naturalistica, impianti eco-tecnologici per il trattamento e la depurazione delle acque reflue (bacini di fitodepurazione), che per ampiezza, onerosità e conseguente rilevanza dell'interesse pubblico espresso, consentano un sensibile innalzamento della qualità delle acque.
2. Le acque reflue da uso domestico possono essere trattate efficacemente con la biofitodepurazione tramite bacini di lagunaggio, adottando un sistema di depurazione basato sull'utilizzo di piante acquatiche per l'abbattimento degli inquinanti, costituito da specchi d'acqua a lento scorrimento e di modesta profondità.
3. Le superfici di lagunaggio possono essere integrate con opportuni accorgimenti nel sistema degli spazi verdi.

Articolo 41 - Mitigazione delle infrastrutture

1. Il requisito viene raggiunto qualora siano realizzate in corrispondenza di tratti viabilistici, anche di livello sovracomunale, opere di mitigazione che per estensione lineare degli interventi, per l'ampiezza, onerosità e conseguente rilevanza dell'interesse pubblico espresso, consentano un sensibile innalzamento della qualità di vita della comunità locale ed un apprezzabile effetto migliorativo.
2. Tali opere dovranno:
 - ridisegnare il paesaggio rispetto all'elemento infrastrutturale, riducendone gli impatti anche attraverso interventi di rimboschimento dei fondi contigui;
 - mitigare l'impatto visivo, acustico e da polveri legato all'infrastruttura, in particolare rispetto agli insediamenti esistenti o programmati, attraverso la realizzazione di barriere (preferibilmente mediante rilevati con coperture vegetali, fasce filtro piantumate, muri vegetati), la creazione di fasce tampone boscate di adeguata profondità e correttamente strutturate per un'efficace azione di filtro;
 - svolgere azioni di mitigazione compatibili con la funzione di corridoio ecologico, a supporto della conservazione e diffusione della biodiversità.

APPENDICE AL PRONTUARIO

1. CRITERI PER INTERVENTI IN CENTRO STORICO E NELLE ZONE AGRICOLE SOTTOPOSTE A TUTELA PAESAGGISTICA

1.1. Criteri generali

1. Ogni nuovo intervento realizzato all'interno del centro storico, soggetta o non a vincolo ambientale ai sensi del DLgs 42/2004, deve risultare in armonia con le forme tradizionali locali secondo lo schema tipologico ordinario, a cui si debbono indirizzare le progettazioni.

2. Per raggiungere la finalità tipologica, ogni nuovo intervento edilizio deve pertanto osservare le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali più avanti descritte. Deroghe a queste sono ammesse esclusivamente in caso di ampliamento di fabbricati esistenti, in quanto assicurino una apprezzabile unità formale del complesso edilizio, il tutto coordinato come da indicazioni dettate dalle NT del PATI.

3. Per edifici funzionalmente connessi con la residenza sono ammesse tutte le tipologie tradizionali, e dove la funzione specifica di tutti i locali dovrà sempre essere indicata nei progetti.

4. La progettazione degli edifici dovrà tenere conto delle preesistenze naturali e culturali del sito interessato, al fine di ottenere l'integrazione e l'inserimento dei nuovi manufatti con l'ambiente e la natura circostante: in particolare, si dovrà porre attenzione alle alberature d'alto fusto esistenti, alle coltivazioni circostanti, alle opere di recinzione dei fondi, ai percorsi delle strade comunali e vicinali, etc.

5. La distribuzione dei volumi e la composizione architettonica dell'edificio dovranno ricondursi ai ritmi geometrici lineari e propri dell'architettura rurale tradizionale locale ancorché in una loro interpretazione attualizzata che tenga conto delle mutate esigenze dell'abitare odierno in campagna e dell'evoluzione della tecnica costruttiva.

6. Variazioni riferite ai punti di cui alla presente Appendice al Prontuario potranno essere accolte nel caso di particolari progetti riferiti ad interventi specifici, adeguatamente documentati e motivati.

1.2. Sagoma

1. I nuovi manufatti dovranno, preferibilmente, avere forme semplici e lineari, con schemi statici elementari, riconducibili al parallelepipedo; le facciate dovranno essere semplici, caratterizzate da una ripartizione ritmica delle porte e delle finestre. La forometria dovrà prevedere per le finestre aperture rettangolari, con lato maggiore verticale.

2. La rottura in breccia per realizzare nuove aperture e permessa solo se queste possono essere collocate nel rispetto della trama esistente.

3. Gli ampliamenti dovranno essere realizzati preferibilmente in aderenza con l'edificio preesistente, salva documentata impossibilità valutata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentita la Commissione Edilizia Comunale integrata ed ammessa dalle norme per la ZTO di appartenenza; nella percezione dell'insieme, la parte ampliata, pur rimanendo leggibile, dovrà risultare architettonicamente coerente con la facciata dell'edificio preesistente; è comunque prescritto l'accorpamento di volumi condonati e non all'edificio principale e, nel caso di impossibilità, la riorganizzazione planimetrica degli stessi in un unico volume, fatta salva la demolizione delle superfetazioni.

4. Con riferimento alle altezze minime dei vani stabilite dal DM luglio 1975, negli interventi di recupero di cui all'art. 3 lett. a), b), c), d) del DPR 380/2001, è sempre ammesso:

- il mantenimento delle altezze preesistenti anche se inferiori a quelle previste;
- l'utilizzo dei vani aventi altezze inferiori a quelle previste ricavati mediante traslazione dei solai, previa deroga del competente ufficio dell'ULSS;
- l'adeguamento delle altezze dei vani anche in deroga all'altezza dei fabbricati, alle distanze dai confini e tra fabbricati, previsti dalle presenti norme, ma nel rispetto del Codice Civile e del Grado di protezione dell'edificio.

5. Gli annessi rustici, compresi eccezionalmente i ricoveri per animali, potranno essere realizzati in aderenza con la residenza del proprietario o custode a condizione che siano osservate tutte le norme previste con esclusione della forometria, che dovrà comunque essere in sintonia con l'ambiente, e che siano rispettate le modalità costruttive adeguate per evitare ogni inconveniente di carattere igienico-sanitario, a giudizio del competente ufficio dell'ULSS.

1.3. Copertura

1. I materiali e le sagome devono essere concepite in relazione alla tipologia tradizionale a padiglione o a due falde coincidenti nel colmo, con andamento parallelo a quello dell'asse longitudinale del fabbricato, privilegiando le tecnologie costruttive locali; sono da evitare le coperture piane o con falde rivolte verso l'interno; sono vietate le falde con pendenze inusuali e comunque dovranno essere non inferiori al 35%; gli eventuali ampliamenti dovranno raccordarsi alle coperture esistenti con soluzioni architettoniche consone. Ciascuna falda di copertura non dovrà avere discontinuità di pendenza.
2. Il manto di copertura dovrà essere omogeneo, in coppi tradizionali e/o similari, ma potranno essere inserite tipologie e materiali diversi purché esteticamente compatibili con le coperture circostanti esistenti.
3. nel caso di rifacimento del tetto o di ampliamento, il manto di copertura dovrà risultare omogeneo; saranno vietate le coperture ad effetto "invecchiato" realizzate con coppi di diversa colorazione e tonalità, soprattutto se posti in opera a chiazze ben riconoscibili; la posa di coppi nuovi e di recupero andrà opportunamente distribuita: si consiglia, soprattutto per gli edifici di valore ambientale riconoscibile, l'utilizzo di coppi nuovi per la realizzazione dei canali e l'uso di quelli di recupero per la posa del coppo superiore.
4. In zona agricola, l'uso di tegole in cemento nel coperto è possibile soltanto qualora le stesse siano simili al cotto per formato e tonalità di colore, fermo restando, a riprova in tal senso, l'obbligo di produrre al Comune, ai fini autorizzatori, un campione delle tegole in cemento di cui è prevista l'utilizzazione; al fine di consentire il riuso residenziale dei sottotetti legittimamente destinati ad abitazione, nonché per garantire la ventilazione del sottotetto anche qualora non vi siano locali adibiti ad abitazione, ovvero per consentire un agevole e sicuro accesso alla copertura tale da consentirne la completa ispezione, è consentita la realizzazione di lucernari di dimensioni massime di 1,50 mq e nel rapporto di un lucernario ogni 50 mq di superficie residenziale utile.
5. Lo sporto di gronda deve essere coerente con la processualità storica che ha definito l'organismo edilizio nella sua attuale configurazione; dovrà normalmente essere realizzato in muratura intonacata, liscia o sagomata, oppure in legno con piastrelle in cotto, secondo le tipologie tradizionali, e non dovranno emergere dal paramento murario di facciata per più di 50 cm nelle facciate principali e di 30 cm in quelle secondarie, grondaia compresa; comunque la sporgenza non dovrà essere maggiore di quella massima rincontrabile nelle facciate degli edifici di pregio latitanti o circostanti; se preesistenti ne devono essere mantenute la forma, i materiali e le dimensioni.
6. Gli sporti non potranno essere aumentati se l'andamento del sottosperto è parallelo all'inclinazione della falda. Eventuali mensoloni dello sporto di gronda, siano essi lignei, lapidei, in cotto a vista o intonacato, a testa sagomata o meno, e le sovrastanti piastrelle laterizie, dovranno essere mantenute; potranno essere sostituite solo quelle parti ad elevato grado di deterioramento con altre aventi forma e materiale uguale all'esistente nel caso di sostituzione inferiore al 50% dell'intero cornicione, nell'altro caso il materiale rimane uguale, ma si suggeriscono sagomature di disegno semplificato la cui idoneità viene decisa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentita la Commissione Edilizia Comunale Integrata; qualora l'ampliamento riguardi anche questa parte dell'edificio, il nuovo dovrà uniformarsi al preesistente riproponendo i mensoloni dello sporto uguali per materiale a quelli esistenti, di sagomatura anche semplificata, ma comunque ritenuta idonea.
7. Andranno riproposti i poggioni a sbalzo quando si tratta di elementi architettonici coevi all'impianto originario; sono però consentiti, sulle parti ampliate, nuovi balconcini aventi un oggetto massimo di 50 cm ed eccedenti ai lati della portafinestra di 30 cm per parte.
8. Non sono consentite le terrazze inserite nella copertura mentre lo sono solamente le logge coperte nell'ultimo piano utile, ottenute dal riuso di fabbricati rustici, che presentano tali ampie aperture.
9. Sono vietati i parapetti in calcestruzzo, in lastre di vetro retinato, in vetrocemento, in grigliato di cotto o cemento, in ringhiera di ferro non adeguata o non inserita nel contesto ambientale; si consigliano parapetti metallici di sobrio e semplice disegno realizzati con tondini o barre quadre, anche ritorte, legate all'estremità da piattini; la verniciatura deve essere in sintonia cromatica con l'insieme della facciata; i parapetti originari andranno conservati con gli eventuali restauri necessari.
10. Sono di norma vietate le scale esterne aperte; nel caso non fosse possibile realizzarle all'interno, queste dovranno essere di disegno semplice e tradizionale, addossate per la maggior parte al muro e comunque per un'altezza pari al piano di calpestio del piano primo.
11. Le grondaie ed i pluviali dovranno essere in metallo verniciato o in rame sostenuti da cicogne dello stesso materiale, esterni alla cornice ed alla muratura, a semplice canale tondo senza modanature, e terminare in apposito pozzetto interrato.
12. Nelle nuove costruzioni è consigliato prevedere le necessarie autorimesse integrate all'edificio principale, oppure posti auto scoperti pari a n. 2 per ogni alloggio.

13. I comignoli devono essere improntati a semplicità di forma o ricostruiti secondo tecniche e modalità tradizionali, possibilmente in muratura intonacata e copertura ad embrici e coppi o a coppi maritati; non sono ammessi comignoli in cemento a vista, mentre sarà valutata di volta in volta la possibilità di installare canne fumarie visibili in acciaio inossidabile o in rame.

1.4. Strutture

1. Le strutture verticali portanti devono essere integrate e ricomposte, qualora se ne presentasse la necessità, con materiali coerenti con quelli costituenti le murature originali (mattoni pieni in laterizio, blocchi in pietra, etc.). In caso di ripristino di muratura in pietrame occorrerà porre particolare attenzione alla gerarchia degli elementi (cantonali, architravi, pezzatura dei conci, etc.) ed al tipo di lavorazione che dovrà essere compatibile con l'esistente.

2. Le strutture orizzontali e di copertura con elementi lignei (solai e tetto) vanno possibilmente recuperate sostituendo quegli elementi deteriorati o estranei aggiunti con nuovi della stessa natura (travi in legno); solo nel caso in cui tali strutture risultino completamente degradate o inesistenti occorrerà attuarne il ripristino completo. La composizione, l'orditura della nuova struttura e la natura dei materiali utilizzati non dovranno essere diversi da quelli originali, ma dovranno essere conseguenti e coerenti con la processualità storica specifica dell'area culturale (solai piani e coperture ad orditura semplice o complessa con elementi strutturali in legno a vista, capriate, volte, etc.).

3. Nell'edilizia aggregata, al fine di conservarne i caratteri storico-tipologici, è vietata la sostituzione integrale di strutture verticali continue (muri portanti) con strutture verticali puntiformi (strutture intelaiate in c.a. o in acciaio); gli edifici a tetto piano dovranno essere ricondotti alla tipologia a due falde rispettando l'inclinazione tipica locale.

4. Negli ampliamenti e nelle nuove costruzioni le murature potranno essere di qualsiasi tipo nel rispetto dell'Ordinanza del P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i. - Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica - nonché del DLgs 192 del 19 agosto 2005 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia; non sono consentite le terrazze inserite nella copertura mentre lo sono solamente le logge coperte nell'ultimo piano utile ottenute dal riuso di fabbricati rustici che presentano tali ampie aperture.

5. Devono essere conservati gli elementi strutturali in pietra dei portali e delle finestre (spalle, architravi e banchine); solo nel caso in cui tali strutture risultino completamente degradate occorrerà attuarne il ripristino.

6. Il tamponamento di forature che fanno parte di una tessitura forometrica ben riconoscibile e consentito purché l'intonaco della parte tamponata sia posto su un piano sfalsato di alcuni centimetri rispetto a quello della facciata e vengano mantenuti gli eventuali elementi architettonici, specie lapidei, preesistenti e comuni agli altri fori della facciata.

7. La rottura in breccia per realizzare nuove aperture (finestre e porte) e permessa oltre che dal tipo di intervento edilizio ammesso anche dal riconoscimento della logica della scansione delle aperture esistenti che dovrà essere mantenuta e ove occorre ripristinata; anche le dimensioni delle eventuali nuove bucaure dovranno essere coerenti con quelle originali già esistenti.

8. Ai piani terra e ammessa la modifica della forometria per motivi di accesso (da finestra a porta) o commerciali (da finestra a vetrina) con esclusione degli edifici di interesse architettonico soggetti a restauro e risanamento conservativo per i quali possono essere previste vetrine in arretramento dal fronte dell'edificio prevedendo uno spazio minimo tra muratura e vetrina di 1,20 ml; nel rispetto di questo criterio sono realizzabili logge coperte nel riuso di fabbricati rustici che presentano ampie aperture.

9. Il ripristino delle aperture (finestre e porte) sulle fronti principali dell'organismo edilizio è ammissibile alle seguenti particolari condizioni:

- A. ove siano riscontrabili evidenti tracce e/o cesure nelle murature riconducibili ad un precedente ed originale sistema di aperture, in tal caso è necessario operare un'analisi critica di tale sistema, da allegare al progetto, atta ad illustrare l'intervento di ripristino coerentemente ai caratteri storici complessivi dell'organismo edilizio;
- B. al piano terra in presenza di aperture di vetrine, garage o altro tipo di apertura di recente formazione è possibile ridurne la luce per dare luogo ad una porta o finestra di forma e dimensioni coerenti con il sistema delle aperture già esistente sul prospetto;
- C. ove risultino aperture incongrue di recente formazione ovvero non riconducibili al sistema della scansione delle aperture esistenti nel fronte è possibile attuarne il completo tamponamento da realizzarsi con materiali coerenti al contesto storico- ambientale.

10. I vani interrati, qualora necessari, non potranno eccedere la sagoma dell'edificio fuori terra; in tali ipotesi le rampe di accesso ai vani interrati dovranno essere realizzate in prossimità dei nuovi vani ed essere di dimensioni contenute e, per quanto possibile, mascherate, al fine di limitare l'impatto visivo dell'opera; nelle ipotesi di interventi di recupero e/o di ampliamento i vani interrati non potranno in ogni caso eccedere il 30% della superficie coperta della sagoma dell'edificio esistente. In zto E non sono ammesse rampe di accesso ai vani interrati.

1.5. Materiali di finitura

1. I materiali di finitura esterni ed i relativi cromatismi dovranno essere possibilmente omogenei per ogni fabbricato.
2. Le murature in mattoni o pietra aventi caratteristiche di faccia-vista andranno mantenute nella loro tipologia.
3. Gli intonaci devono essere in malta di calce e sabbia, finiti al frattazzo e tirati al fino oppure in grassello di calce; sono vietati altri tipi di materiali; in corrispondenza di cornici o elementi lapidei si dovrà tenere l'intonaco su un piano sfalsato che permetta l'emergere delle finiture più pregevoli.
4. In presenza di elementi pittorici o iconografici significativi è obbligatoria una documentazione fotografica chiara e completa nonché la descrizione delle modalità tecniche di recupero da effettuarsi sotto la presenza di provati e riconosciuti tecnici specializzati del settore.
5. Gli elementi lapidei non potranno essere tinteggiati; la loro pulitura dovrà essere eseguita in modo da non alterare la loro superficie, evitando soprattutto sostanze corrosive; eventuali vernici andranno rimosse solamente con solventi organici.
6. Le soglie delle finestre possono essere realizzate con materiali lapidei tradizionali locali di spessore non inferiore di 8 - 10 cm. e l'eventuale riquadratura dovrà essere a filo intonaco oppure sporgente per un massimo di 2 cm; la riquadratura potrà essere realizzata anche nei manufatti che originariamente ne erano sprovvisti, purché non venga alterata l'originaria dimensione dei fori; e vietata ogni mistificazione e contraffazione di tali materiali, come ad esempio: cemento trattato tipo pietra, finto marmo e legno, laterizio armato, materie plastiche e simili.
7. La finitura del paramento murario relativo alle fronti principali e secondarie dovrà essere conservata o, se necessario, ripristinata sulla base del tipo di muratura riscontrata.
8. Viene consentito l'inserimento di particolari elementi costruttivi quali lesene, angolature, pilastri, spalle, trabeazioni di fori, etc., nel rispetto di forme e tipologie tipiche del luogo.
9. Le tinteggiature dell'intonaco dovranno essere del tipo pastello con ripristino, ove possibile, di quelle rilevabili come originali; l'eventuale nuova pittura deve comprendere con un unico colore, preferibilmente dal bianco (latte di calce) all'ocra (terre naturali), l'intera unità edilizia; sono escluse diverse coloriture nella stessa unità edilizia per sottolineare diverse unità immobiliari.
10. Si escludono tutte le gamme di colore composte con il blu e i colori scuri e vivaci in genere.
11. Il marcapiano è consentito nella dimensione massima dello spessore del solaio, costituito da intonaco tinteggiato con tonalità diversa dal resto del paramento murario.

1.6. Infissi

1. Gli infissi esterni dovranno essere in legno, preferibilmente laccato o verniciato, e di tipologia adeguata a quella locale e, nel caso di ampliamenti, simili a quelli del corpo preesistente. Si potranno usare serramenti metallici purché in ferro o verniciati colore ferro. E' vietato, in ogni caso, l'uso di alluminio anodizzato.
2. Sono vietate le tapparelle avvolgibili in plastica o di altro materiale, se non già presenti.
3. Dovranno essere mantenuti gli oscuri in legno, con finitura naturale o verniciato ad olio nei tradizionali colori dal verde scuro al bruno; dovranno, inoltre, essere riproposti anche negli ampliamenti.
4. I portoncini di ingresso devono essere in legno con sagoma tradizionale, eventualmente con specchiatura in vetro anti-sfondamento protetta da semplice inferriatina, secondo le caratteristiche del luogo e verniciato al naturale oppure con colori a smalto con tonalità dal verde scuro al bruno, in armonia con la tinteggiatura della facciata oppure del colore originario degli oscuri; possono essere di materiali e disegno innovativi, purché ritenuti idonei dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale Integrata.
5. Le inferriate a maglia, dovranno essere eseguite a disegno lineare con semplici barrette di ferro tondo o quadro ed essere brunite oppure tinteggiate con colore scuro o ossidi metallici micacei.
6. I portoni dei locali garage dovranno essere preferibilmente in legno, ma con perline di larghezza non inferiore a 20 cm, oppure in ferro colorato.

1.7. Sistemazioni esterne

1. Dovranno essere mantenute o riproposte quali parti integranti dell'ambiente le pavimentazioni esterne di viottoli, corti, aie, etc., in cotto o in pietra ed i selciati, qualora conservino sufficienti caratteri di originalità; è consentito il consolidamento mediante formazione di un letto di posa in materiale legante ed una moderata stuccatura delle interconnessioni purché rimanga inalterata l'immagine originaria; nel caso di totale sostituzione di pavimentazioni esterne (giustificabile solamente in presenza di materiale altamente degradato tale da risultare irrecuperabile) il nuovo dovrà essere uguale alla preesistenza solo qualora questa risponda alle caratteristiche precedentemente elencate, con esclusione di particolari casi valutati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentita la Commissione Edilizia Comunale Integrata.

2. Le nuove pavimentazioni degli spazi scoperti quali viottoli, corti, aie, deve, possibilmente, essere in cotto nelle sue forme tradizionali, in acciottolato o in pietra locale.

3. Eventuali recinzioni dovranno essere realizzate rispettando i tipici modelli esistenti nella zona e quanto previsto al precedente articolo 11; sono assolutamente vietate tipologie estranee all'ambiente; eventuali muri di contenimento dovranno essere rivestiti in pietra locale o dovranno essere proposte soluzioni alternative da valutare da parte della Commissione Edilizia Comunale Integrata.

4. Per le piantagioni, per le formazioni boschive, per le aree a parco privato, i filari e per il potenziamento delle dotazioni a verde pertinenziale la scelta delle specie arboree deve avvenire, per almeno l'80%, nella gamma di quelle appartenenti alle associazioni vegetali locali, riportate nei successivi elenchi, tenendo conto di far prevalere, tra le specie di alto fusto messe a dimora, le latifoglie. Per i cespugli e le siepi di recinzione, di schermatura e di ornamento dovranno essere preferibilmente impiegate le seguenti specie:

- Bosso;
- Laurus;
- Cotoneaster;
- Crataegus;
- Ligustro.

A foglia caduca:

- Acer campestre (oppio);
- Acer pseudoplatanus (acero di monte);
- Acer platanoides (acero riccio);
- Alnus glutinosa (ontano nero);
- Celtis australis (bagolaro);
- Corylus avellana (nocciolo);
- Cornus sanguinea (sanguinella);
- Crataegus monogyna (biancospino);
- Carpinus betulus (carpino bianco);
- Cercis siliquastrum (albero di Giuda);
- Frangula alnus (frangola) ;
- Fraxinus excelsior (frassino maggiore);
- Juglans regia (noce comune);
- Ligustrum vulgare (ligustro);
- Laburnum anagyroides (maggiociondolo);
- Morus alba (gelso bianco);
- Morus nigra (gelso nero);
- Platanus hybrida (platano);
- Populus nigra e italica (pioppo nero e cipressino);
- Populus alba (pioppo bianco);
- Prunus avium (ciliegio);
- Prunus spinoso (pruno selvatico);
- Quercus robur (farnia);
- Robinia pseudoacacia (robinia);
- Sambucus nigra (sambuco) ;
- Salix alba (salice bianco);
- Salix caprea (salicone);
- Salix purpurea (salice rosso);
- Salix triadra (salice da ceste);

- Salix viminalis (salice da vimini);
- Tilia (specie varie) (tiglio);
- Ulmus minor (olmo campestre);
- Viburnum lantana (viburno);
- Viburnum opulus (palla di neve).

A foglia persistente:

- Magnolia grandiflora (magnolia);
- Buxus sempervirens (bosso).

È in ogni caso sempre vietato l'impiego di specie sempreverdi appartenenti al gruppo delle Conifere.

1.8. Impianti tecnologici

1. I pannelli solari e fotovoltaici devono essere integrati nelle varie falde del tetto o inseriti nelle pareti non prospicienti la via pubblica principale, oppure possono essere posati su una struttura di supporto nei pressi del retro dell'edificio, in posizione visivamente meno percettibile.
2. Non è consentita l'installazione, se non in modo opportunamente mascherato, di condizionatori sulle facciate prospicienti la via pubblica, o comunque da essa significativamente visibili. E' consentita la libera installazione di detti impianti solo su facciate interne, chiostrine o cortili completamente interni all'edificio o su pareti non visibili da spazi pubblici.
3. L'installazione di antenne radiotelevisive ed impianti satellitari è vietata nelle fronti principali degli edifici; queste dovranno essere posizionate, unificando ove possibile più utenze, in un unico impianto, sulle falde di copertura in posizione visivamente meno percettibile.

1.9. Derghe

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentita la Commissione Edilizia Comunale Integrata, può autorizzare l'adozione di alternative soluzioni progettuali (comunque nel rispetto dei parametri edificatori di zona) in relazione ad un'attenta ed innovativa progettazione di qualità, specificatamente documentata mediante una analitica descrizione:
 - del progetto e dei riferimenti culturali adottati;
 - del rapporto tra progetto e tradizioni locali in riferimento all'interpretazione dei fabbricati di maggior qualità oggetto del censimento dei beni ambientali;
 - del bilancio paesaggistico conseguito a seguito della realizzazione del manufatto (valorizzazione di determinate prospettive, armonizzazione tipologica dei volumi, etc.).
2. L'analisi filologica per l'adozione di soluzioni progettuali diverse dovrà altresì contenere:
 - l'identificazione delle UMI, formata dagli edifici e dagli spazi scoperti di pertinenza;
 - l'analisi storica degli immobili, con particolare riferimento alle trasformazioni subite dagli edifici e dagli spazi scoperti di pertinenza;
 - lo stato di fatto degli edifici, ottenuto dal rilievo quotato, con la descrizione delle destinazioni d'uso, delle condizioni statiche ed igieniche, dei materiali e delle tecniche usate nella costruzione;
 - lo stato di fatto degli spazi scoperti, mediante il rilievo quotato del suolo, delle alberature, delle pavimentazioni esterne, delle recinzioni e di ogni altro elemento fisso che concorre a caratterizzare l'ambiente.

2. CRITERI PER INTERVENTI IN AREE PRODUTTIVE

2.1. Criteri generali

1. Le seguenti disposizioni si applicano alle aree produttive di nuova formazione oppure alle esistenti in un'ottica di riqualificazione o riconversione e si rifanno alle "Linee Guida per gli interventi nelle aree produttive" edite nel 2005 dalla Provincia di Treviso e da Unindustria Treviso in relazione al Piano Strategico provinciale per la Qualità Urbanistica delle Aree Produttive.

2. Esse sono sottoposte alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, alle Norme Tecniche del PAT e saranno riprese e puntualizzate nelle norme di eventuali PUA che interessino l'area oggetto di nuovo intervento, di riprogettazione o di riqualificazione, in ordine agli obiettivi da perseguire negli ambiti di intervento e in quelli esterni comprendenti il paesaggio e gli spazi aperti circostanti.

2.2. Definizione degli incentivi

1. Al fine di garantire un congruo sviluppo delle strutture adibite a sedi delle attività produttive saranno favorite le aziende e gli imprenditori che necessitano di realizzare opere edilizie in aree appositamente destinate a tali esigenze, applicando gli incentivi precisati nel presente prontuario agli artt. 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

2. In caso di nuova costruzione l'imprenditore che presenterà richiesta di permesso di costruire in area congrua godrà di procedimenti specifici per ottenere i necessari titoli abilitativi, in tempi certi e regime di procedura eccezionale come previsto dall'art. 5 dal D.P.R. n. 447/1998.

3. In caso di demolizione di edificio produttivo in area incongrua e dismissione dell'attività l'imprenditore potrà giovare di incentivo costituito da credito edilizio o da altre forme di incentivazione che comprendono anche l'istituto della perequazione urbanistica, da utilizzare secondo le procedure e le modalità stabilite dal PI.

4. In caso di dismissione dell'attività in area incongrua e nuova destinazione d'uso dell'edificio l'imprenditore potrà godere di un possibile incremento della rendita sull'edificio oggetto di trasformazione da valutare caso per caso, in ragione dell'effettivo beneficio pubblico che sarà concordato con l'Amministrazione Comunale.

5. In caso di documentata esigenza di ampliamento dell'edificio in funzione all'attività o per adeguamento alle norme igienico-sanitarie, potrà essere valutata ed eventualmente concessa la possibilità di aumentare la superficie coperta, fatto salvo l'obbligo del rispetto delle norme sulle distanze e delle norme di sicurezza, idraulica e antincendio.

2.3. Elementi tipologici, morfologici, costruttivi

1. In caso di costruzione di nuovo fabbricato ad uso produttivo, si scelgano soluzioni che permettano la convertibilità del complesso nel lungo periodo; si privilegino soluzioni formali e costruttive di qualità, modulate sulle specifiche esigenze dell'azienda, sviluppate anche in altezza con previsione di eventuali ampliamenti o redistribuzione funzionale degli spazi.

2. In caso di ampliamento di fabbricato esistente si punti ad una redistribuzione degli spazi coperti e scoperti nel rispetto delle norme di legge e alla elevazione in altezza del fabbricato.

3. In contesti sensibili all'impatto paesaggistico si privilegino soluzioni di costruzione e mitigazione ambientale dei fabbricati attraverso l'impiego di materiali integrabili all'ambito circostante / reperibili nel contesto territoriale di appartenenza e le coperture a tetto verde.

4. Si applicano in area produttiva i criteri costruttivi precisati agli artt. 6, 8 e 10 del presente prontuario.

5. Vi si applicano inoltre i criteri di isolamento e protezione solare (capo terzo) e quelli relativi al ricorso ad energie rinnovabili (capo quinto) del presente prontuario.

6. Nelle zone D sono ammesse le costruzioni dei seguenti manufatti a struttura fissa o mobile:

- strutture denominate copri e scopri;
- tunnel di protezione per carico e scarico;
- pensiline di qualsiasi genere;
- tali manufatti, che possono essere realizzati in aderenza al fabbricato produttivo, e in deroga all'indice di copertura, possono interessare una superficie coperta massima del 4% della superficie fondiaria del lotto.
- tali manufatti devono rispettare le seguenti distanze minime calcolate nella massima estensione della struttura stessa:

- distanza minima dalle strade ml 5,00;
- distanza minima dai confini di proprietà ml 3,00;
- distacco minimo tra fabbricati e manufatti, nonché tra gli stessi manufatti = ml 6,00.

2.4. Sistemazione aree pubbliche

1. Si raccomanda di considerare gli spazi condivisi secondo un'ottica qualitativa che punti a sviluppare le capacità prestazionali degli spazi.
2. In ambito di pianificazione le aree produttive siano dotate di spazi e/o servizi di supporto alle loro attività (mense, asili, strutture ricreative), di spazi per dotazioni ambientali a titolo compensativo, e siano attentamente vagliate le disposizioni e relazioni tra aree produttive a livello comunale così da permettere la loro integrazione con le reti di mobilità pubblica e di trasporto intercomunale.
3. Si applicano inoltre in area produttiva i criteri precisati al capo sesto del presente prontuario

2.5. Aree di compensazione

1. Si applicano inoltre in area produttiva i criteri di mitigazione infrastrutturale precisati all'articolo 39 del presente prontuario, e, nel caso di aree produttive poste a confine con aree urbane, dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie ad eliminare, mitigare e/o ridurre le emissioni solide, liquide e aeriformi, oltre ai rumori, anche mediante l'impiego di barriere fonoassorbenti e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di cui al PCCA.

3. SUSSIDI OPERATIVI RELATIVI AL VERDE IN AMBITO AGRICOLO E URBANO E PER LA FORMAZIONE, IL POTENZIAMENTO E IL MANTENIMENTO DELLA RETE ECOLOGICA

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono sottoposti a tutela gli alberi, singoli o in gruppi o in filari, nonché le siepi, esistenti in tutto il territorio comunale, ad eccezione per le aree boschive per le quali si applica la vigente normativa regionale e statale.
2. Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 150 centimetri, misurata ad un'altezza di 130 centimetri dal suolo; se l'impalcatura della chioma è inferiore a tale altezza la circonferenza viene misurata all'inizio della chioma.
3. In considerazione del valore ecologico e paesaggistico sono altresì oggetto di protezione le seguenti piante, anche se non rientrano nei limiti di circonferenza stabiliti dal comma precedente:
 - olmo campestre (Ulmus minor);
 - bagolaro (Celtis australis);
 - leccio (Quercus ilex);
 - farnia (Quercus pedunculata);
 - orniello (Fraxinus ornus);
 - biancospino (Crataegus monogina e C. Oxjacanta);
 - spino di giuda (Gleditzia triancanthos);
 - carpino bianco (Carpinus betulus);
 - tasso (Taxus baccata);
 - ontano (Alnus glutinosa);
 - gelso (Morus alba e Morus nigra).
4. Sono sottoposte a protezione le siepi, mono e plurispecifiche presenti nel territorio comunale, individuate mediante censimento effettuato a cura dell'Amministrazione comunale, come previsto al successivo art. 8.
5. Le prescrizioni qui contenute valgono anche per gli alberi da conservare in relazione alla loro ubicazione, pregio o importanza storica anche se non rispondenti ai requisiti previsti dai punti 2. 3. del presente articolo, purché siano individuati come esemplari.
6. Non sono soggetti al regime di tutela gli alberi da frutta e le piantagioni legnose specializzate (pioppo, noce, salice, ecc.).
7. Sono fatte salve le norme di prevenzione previste da leggi vigenti, più restrittive di quelle contenute nelle presenti disposizioni.

ART. 2 DIVIETI E DEROGHE

1. Nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nei presenti sussidi operativi è vietato estirpare, distruggere, danneggiare (inclusi i danni all'apparato radicale), o modificare in modo essenziale con potature ingiustificate la struttura degli alberi e delle siepi sottoposte a protezione.
2. Sono ammesse solo le abituali operazioni di manutenzione e conservazione secondo le norme di procedura forestale, le operazioni di manutenzione ordinaria dei giardini, vivai e viali, gli interventi per l'ordinaria formazione e manutenzione delle superfici di verde pubblico e privato.
3. Si considera come danneggiamento, di cui al primo comma del presente articolo, anche il disturbo dell'apparato radicale mediante:
 - a) pavimentazione (asfalto, calcestruzzo, ecc);
 - b) scavi o ammassi di materiale nelle immediate vicinanze della pianta;
 - c) deposito o sversamento di sali, oli, acidi, diserbanti ed altre sostanze ad azione fitotossica;
 - d) fuoriuscita di gas o altre sostanze dannose da condutture.

ART. 3 PRESCRIZIONI

1. Il Comune può prescrivere che i proprietari adottino determinate misure per la cura, la conservazione e la difesa degli alberi protetti, ai sensi del precedente art. 1; ciò vale in particolare quando si devono predisporre opere od eseguire interventi edilizi.

ART. 4 ECCEZIONI, ESENZIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Sono ammesse eccezioni ai divieti di cui all'art. 2 dei presenti sussidi operativi quando:
 - a) l'albero provoca pericoli per persone o cose che non possono essere rimossi in alcun modo o con una spesa ammissibile;
 - b) l'albero sia in condizioni vegetative tali da non rendere possibile la sua conservazione;
 - c) la rimozione dell'albero sia urgentemente necessaria per prevalenti interessi pubblici, in altro modo non realizzabili;
 - d) una destinazione ammessa secondo le norme urbanistiche ed edilizie vigenti non possa altrimenti essere realizzata o possa esserlo solo con limitazioni essenziali.
 - e) Il proprietario, in base a prescrizioni di diritto pubblico sia obbligato a rimuovere o a modificare gli alberi e non si possa liberare in modo ammissibile da questo obbligo;
2. Il riconoscimento di una eccezione od esenzione deve essere richiesto per iscritto al Comune previa illustrazione delle motivazioni ed allegando copia di una planimetria in scala adeguata nonché idonea documentazione fotografica.
3. L'autorizzazione in base ad un'eccezione od esenzione ad intervenire in deroga ai divieti di cui all'art. 2 è di competenza esclusiva del Responsabile del Settore Tecnico.
4. Il rilascio dell'autorizzazione può avvenire con disposizioni accessorie, in particolare al richiedente può essere imposto di mettere a dimora alberi di determinate specie e dimensioni, in sostituzione degli alberi rimossi. In questo caso il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire indicando i tempi entro i quali le disposizioni accessorie devono essere eseguite.

ART. 5 REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Per interventi in particelle che ricadono nel campo di applicazione delle presenti disposizioni, si devono riportare nella planimetria gli alberi e gli arbusti esistenti protetti, ai sensi del precedente art. 1, indicando la loro localizzazione, la specie, la circonferenza del tronco e l'altezza.
2. Se la realizzazione di un progetto approvato comporta la rimozione, la distruzione, il danneggiamento o la modifica di alberi protetti, ai sensi del precedente art.1, si deve allegare la richiesta di autorizzazione secondo quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente art. 4;
3. La richiesta viene esaminata nell'ambito del procedimento per la formazione del titolo abilitativo.

ART. 6 SANZIONI

1. Colui che, in contrasto con il disposto del precedente art. 2, senza permesso distrugge, danneggia o modifica in modo essenziale la struttura di alberi e siepi protette, ovvero non adempie a prescrizioni, condizioni o altre disposizioni nel quadro di un'autorizzazione concessa in base al precedente articolo 4, è obbligato ad intraprendere nuove piantumazioni corrispondenti al valore e alle dimensioni degli alberi rimossi o distrutti.
2. Se non è possibile una piantumazione sostitutiva, il soggetto obbligato a tale intervento, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, è tenuto a corrispondere al Comune una somma di risarcimento pari al valore degli alberi rimossi o distrutti ed in ogni caso mai inferiore a € 100,00 in ragione di ciascun albero o ciascun metro lineare di siepe distrutta.
3. Le somme pagate a titolo di risarcimento secondo quanto stabilito al comma precedente verranno utilizzate per le nuove messe a dimora di alberi d'alto fusto, nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni.

ART. 7 VIGILANZA

1. La vigilanza per il rispetto delle presenti disposizioni è esercitata da personale incaricato dall'amministrazione comunale, dai vigili urbani, da ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo forestale Regionale e dello Stato e da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

ART. 8 CENSIMENTO

1. Entro due anni dal recepimento delle disposizioni contenute nei presenti sussidi operativi il Comune attua, mediante tecnici specializzati e qualificati, un censimento del patrimonio arboreo ed arbustivi protetto ai sensi del presente Prontuario.

*** *** ***